

COPIA



**COMUNE DI TAGLIACOZZO**  
**(Provincia dell'Aquila)**

---

**AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE N. 1475 DEL 05/12/2023**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA' E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI PER MESI 36 - DETERMINA A CONTRATTARE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*(giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)*

**Visto** il provvedimento n. 10 del 10.09.2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio, con attribuzione delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative;

**Ricordato** che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Tagliacozzo;

**Preso atto** che in data 5 ottobre 2021 si è tenuta l'adunanza dei Presidenti di seggio e si è proceduto alla proclamazione degli eletti;

**Richiamato** l'art. 21, comma 2, del vigente Regolamento Comunale degli uffici e servizi che stabilisce che l'incarico sopra citato è prorogato di diritto all'atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga la nuova nomina;

**Ricordato** che i Comuni, in ossequio a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" – e, specificamente, dall'art.14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario delle infrastrutture stradali, devono provvedere:

- a) *alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;*
- b) *al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze,*  
assicurando, in particolare, il ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, ponendo in essere tutti gli interventi di bonifica atti a garantire la fluidità del traffico, la salvaguardia ambientale e, in generale, la tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

**Considerato**, peraltro, quanto disposto dall'art.1 del D.Lgs. n.285/1992 citato, che recita testualmente: *“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”*, finalità cui necessariamente concorrono anche i Comuni;

**Ritenuto** che l'attività di ripristino della sede viaria a seguito di incidente deve essere eseguita, altresì, nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n.152 del 03 aprile 2006 – *“Codice dell'Ambiente”*, fra le quali pare opportuno ricordare:

- l'art.192 che sancisce che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati;
- l'art.256 che vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione;
- l'art.239 che, in applicazione al principio *‘chi inquina paga’* e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;

**Considerato**, inoltre, che il D.Lgs. n.285/1992:

- all'art.15 lettera *f*) pone il divieto di *“gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”*;
- all'art.161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma 2), provvedendo altresì a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma 3), al fine di garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada ;

**Considerato** che è intendimento di questa Amministrazione, per assicurare gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art.211 D.Lgs. n.285/1992, di affidare il servizio di *“Ripristino delle condizioni stradali di sicurezza e viabilità previa pulizia e bonifica ambientale dell'area interessata da sinistri o altro”*, nell'ambito del territorio comunale di Tagliacozzo (AQ), ad apposita Ditta/Società che esegua l'attività di ripristino post-incidente mediante *“pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze”* interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, efficienza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino ;

**Atteso** quanto evidenziato nella materia *de qua* dall'AVCP – Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e cioè:

1. *“L'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 stabilisce che la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso. L'essenza dell'istituto e, al tempo stesso, l'elemento discrezionale rispetto all'appalto di servizi è dato proprio dalla mancanza del corrispettivo, in quanto il concessionario ritrae il suo utile dallo sfruttamento economico e dalla gestione del servizio. La controprestazione a favore del*

*concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione.*

*Come assume la giurisprudenza, le concessioni, nel quadro del diritto comunitario, si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale dell'attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell'appalto, ma per la traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato” (Parere AVCP n.25/2012 del 20 dicembre 2012).*

2. Continua l'AVCP nel parere medesimo: *“Le attività dirette a ripristinare la viabilità e la sicurezza delle strade interessate da incidenti stradali (cd. servizio di ripristino post incidente) ... sono riconducibili alla manutenzione delle strade, che in base all'art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992, recante il Codice della Strada, è affidata agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”. Con l'affidamento a Società esterna “ ... l'amministrazione non sostiene i costi delle attività che si sono rese necessarie per il ripristino della viabilità stradale post incidente, in quanto tali interventi sono posti a carico della compagnia di assicurazione che assicura il soggetto civilisticamente responsabile dell'incidente stradale. L'affidatario del servizio, quindi, non percepisce alcun corrispettivo dall'amministrazione, ma ottiene la sua remunerazione unicamente attraverso lo sfruttamento economico del servizio stesso. La struttura del rapporto negoziale descritta dall'Istante, riproduce, sebbene con qualche adattamento, quello della concessione di servizi. L'oggetto del contratto, infatti, è un servizio pubblico, affidato ex lege all'ente proprietario della strada che, a sua volta, lo ha affidato in concessione a un operatore economico, il quale non percepisce corrispettivi dalla P.A., né dagli utenti della strada, i quali tuttavia sono indubbiamente i beneficiari ultimi dell'attività di ripristino. I costi sostenuti dall'Istante per ripulire le strade e riportare il sedime stradale nello stato che lo caratterizzava prima dell'incidente, sono posti a carico dell'assicurazione del soggetto che ha provocato il danno, sul quale dunque il concessionario del servizio si rivale”.*

**Ritenuto** di dover procedere all'affidamento del suddetto servizio per mesi 36, mediante trattativa diretta, ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e del regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato, nella versione corrente, con delibera consiliare n. 6 del 25/01/2020;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 occorre adottare la presente determinazione a contrattare indicando che:

- finalità da perseguire: gestione dei servizi di attività di ripristino post-incidente;
- oggetto del contratto: servizi di attività di ripristino post-incidente, su strade di competenza comunale;
- modalità di scelta del contraente: procedura su MePA, per l'affidamento mediante “TRATTATIVA DIRETTA”;
- forma contrattuale: scrittura privata per fornitura di servizi;

**Visti:**

1. il Bando di gara;
2. il Capitolato d'oneri;

**Dato atto** che non ci sono oneri o gravami a carico di questo ente, ma deve essere definito un importo presunto annuo da porre a base di gara per il servizio, stimato in € 10.000,00#;

**Precisato** ancora che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mario Labianca;

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000
- il D.Lgs. 36/2023;
- la Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- il Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia,

### **DETERMINA**

**Di indire** trattativa diretta su sistema MePA per l'affidamento della CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA' E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI PER MESI 36, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e del Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato, nella versione corrente, con delibera consiliare n. 6 del 25.01.2020;

**Di approvare** a tal fine gli allegati:

1. il Bando di gara;
2. il Capitolato d'oneri;

**Di dare atto** che il servizio che si intende affidare è caratterizzato da:

**C.I.G.: ZB13D49FDD**

**Di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Ente.

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1291 del 28/08/2023** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 05/12/2023

**Il Responsabile del Servizio**

F.to ING. ROBERTA MARCELLI

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2189**

Il 12/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1475 del 05/12/2023** con oggetto:

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA' E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI PER MESI 36 - DETERMINA A CONTRATTARE**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 12/12/2023

**Il Firmatario della Pubblicazione**

F.to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI